

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-EP002
	DEHORS	Emissione: 20/03/03
		Rev. 4 – 22/12/2025
		Pagina 1 di 11

Documento
**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEI DEHORS DEGLI ESERCIZI
COMMERCIALI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE**

<i>Rev.</i>	<i>Data</i>	<i>Oggetto della revisione</i>
1	20/03/2003	1a emissione - Approvato con deliberazione C.C. 20/03/03 n. 11 esecutiva in data 10/03/2003 - Entrato in vigore il 02/03/2003
2	20/09/2012	Revisionato il testo con deliberazione C.C. 01/10/2012 n. 53 –Entrato in vigore in data 23 ottobre 2012
3	29/06/2021	Revisionato il testo con deliberazione C.C. 29/06/2021 n. 35 –Entrato in vigore in data
4	22/12/2025	Revisionato il testo con deliberazione C.C. 22/12/2025 n. 52 –Entrato in vigore in data 27 gennaio 2026

<i>Redazione</i>	Carmela Masillo	<i>Approvazione</i>	Stefania Caviglia
F.to Carmela Masillo		F.to Stefania Caviglia	

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-EP002
	DEHORS	Emissione: 20/03/03
		Rev. 4 – 22/12/2025
		Pagina 2 di 11

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi generali dell'interesse pubblico e di riqualificazione dell'ambiente cittadino, disciplina l'occupazione del suolo pubblico e privato, gravato da servitù di uso pubblico, o privato non gravato da uso pubblico ma visibile da spazi pubblici, per la realizzazione di dehors e padiglioni ad uso ristoro annessi ad attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al fine di potenziare la qualità degli stessi con adeguati spazi per la somministrazione e per l'occupazione del suolo pubblico o privato, così come definito nel periodo precedente, inerente il consumo sul posto di alimenti e bevande delle attività commerciali e artigianali meglio specificate all'art. 2 comma 4. Le occupazioni di suolo pubblico e di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, sono autorizzate mediante concessione di occupazione di suolo pubblico.
2. Le presenti disposizioni sono integrative del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Regolamento Canone Unico) nonché delle norme contenute in altri regolamenti comunali concernenti la disciplina delle attività (Regolamento Edilizio, di Polizia locale, di Igiene urbana ed ambientale, sulla pubblicità, ecc....) che si svolgono nell'ambito del territorio comunale. Per quanto non espressamente disciplinato, trovano applicazione le norme dettate dai suddetti Regolamenti.
3. In relazione alla predetta finalità di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente urbano, il presente Regolamento trova applicazione, limitatamente agli aspetti tipologici e formali, anche ai dehors da installarsi su suoli privati.
4. I circoli e/o le associazioni private in cui l'attività di somministrazione alimenti e bevande è svolta a favore dei propri soci, potranno installare dehors esclusivamente su area privata rientrante nella loro disponibilità ed a condizione che gli stessi non siano in alcun modo accessibili dalla pubblica via.
5. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono finalizzate ad assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di somministrazione alimenti e bevande e consumo sul posto, attraverso la definizione di modalità di comportamento degli interessi pubblici e privati e di tutela dell'ambiente e del decoro urbano.

Art. 2 - Definizioni e tipologie.

1. Per dehors si intende l'insieme degli elementi e dei manufatti mobili, smontabili o comunque facilmente rimovibili, posti su area pubblica, privata gravata da servitù di uso pubblico o privata, che delimita ed arreda, in modo organico e funzionale, lo spazio esterno connesso agli esercizi commerciali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
2. I dehors sono classificati secondo le seguenti tipologie, definite in dettaglio nelle Schede tecniche e tipologiche indicate al successivo articolo 4 e allegate al presente Regolamento:
 - 1) tavoli e sedie, copertura ombrelloni. Soggetti a concessione annuale su tutto il territorio comunale
 - 2) tavoli e sedie, copertura tende a braccio. Soggetti a concessione su tutto il territorio comunale.
 - 3) strutture leggere semichiusate. Soggette a concessione quadriennale, su tutto il territorio comunale.
 - 4) strutture leggere chiuse. Soggette a concessione quadriennale, su tutto il territorio comunale.
 - 5) struttura chiusa a box. Soggetta a concessione della durata massima di giorni 150, nel periodo compreso tra Ognissanti e Pasqua.
3. Non costituisce dehors l'occupazione del suolo pubblico o privato posto a diretto contatto con i locali di somministrazione, mediante non più di 2 (due) tavolini con massimo 4 (quattro) sedie per ciascuno. Tale occupazione deve comunque rispettare, in quanto a criteri di installazione, tipologie e materiali, le indicazioni di cui al presente Regolamento e non potrà avere luogo in concomitanza o in aggiunta ad ulteriori occupazioni di suolo pubblico. Nel caso in cui detti manufatti siano installati su suolo pubblico o privato

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-EP002
	DEHORS	Emissione: 20/03/03
		Rev. 4 – 22/12/2025
		Pagina 3 di 11

gravato di servitù di uso pubblico, la relativa collocazione è soggetta a preventiva concessione da parte del Comando di Polizia Locale, previo pagamento del canone previsto dal vigente Regolamento Canone Unico.

4. Non costituisce parimenti dehors l'occupazione di suolo pubblico per il consumo sul posto di alimenti e bevande, mediante non più di 2 (due) tavolini con massimo 4 (quattro) sedie per ciascuno. Con tale occupazione si intende il consumo di prodotti oggetto di vendita, nei locali dell'esercizio, con esclusione della predisposizione di qualsiasi servizio assistito al cliente, la quale è ammessa solo con riguardo a:

- esercizi di vicinato per la vendita di prodotti alimentari regolarmente autorizzati, o che abbiano presentato la SCIA per l'avvio dell'attività;

- attività artigianali di produzione propria e vendita di prodotti alimentari che abbiano presentato la SCIA per l'avvio dell'attività per la vendita al dettaglio;

- attività di panificazione e produzione di prodotti da forno;

- attività di vendita prodotti agricoli in locali aperti al pubblico;

Tali occupazioni hanno durata giornaliera e quindi al termine dell'orario dell'attività e, in ogni caso alla chiusura dell'esercizio, gli arredi devono essere rimossi e custoditi in luogo privato.

La collocazione di tali strutture è soggetta a preventiva concessione da parte del Comando di Polizia Locale, previo pagamento del canone previsto dal vigente Regolamento Canone Unico.

5. Le Schede tecniche e tipologiche per la realizzazione/riqualificazione dei dehors allegate al presente Regolamento, indicano le tipologie degli elementi, dei materiali e delle attrezzature costituenti gli stessi, secondo le tipologie elencate al precedente comma 2, fatte salve le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i dehors devono essere costituiti da strutture completamente smontabili in modo da consentire lo smantellamento o la rimozione senza comportare ripristini del suolo pubblico. Inoltre potranno essere installati eventuali elementi di illuminazione o di diffusione acustica nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 3, comma 2 lett. g;

- tutti gli elementi devono avere caratteristiche idonee per un corretto inserimento nel contesto ambientale. A tal fine, potrà essere negata la concessione dei dehors della tipologia 3) e 4) nelle zone soggette a ZTL e del centro storico qualora le strutture non siano perfettamente integrabili, per dimensioni, foggia e materiali, nel contesto ambientale.

Art. 3 - Criteri generali di collocazione dei dehors

1. I titolari di un esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande che intendano occupare suolo pubblico o privato così come definito nel precedente articolo 2, comma 1, possono realizzare strutture accessorie in base ai parametri specificati all'interno delle schede allegate, a condizione che tali impianti non rechino intralcio al pubblico transito (sia veicolare che pedonale) e non compromettano l'identificazione di manufatti architettonici di pregio, garantendo una corretta lettura dei loro rapporti con il contesto d'ambito.

2. Coloro che intendano installare un dehors o procedere a modificare quello già esistente ed autorizzato, dovranno attenersi ai seguenti criteri generali, che costituiscono condizione per il rilascio della relativa concessione, subordinata in ogni caso alla regolarità del pagamento dei tributi e canoni comunali.

a) Ubicazione:

Sulle aree pubbliche, gravate di servitù di uso pubblico o private, i dehors od i loro ampliamenti possono essere installati purché in posizione giudicata idonea dagli uffici comunali competenti (Comando di Polizia Locale e Ufficio Tecnico), tenuto conto delle prioritarie esigenze di sicurezza, viabilità, fruibilità e gestione delle aree pubbliche.

Di norma la collocazione del dehors deve avvenire nello spazio antistante l'esercizio pubblico, per una ampiezza (intesa come proiezione dei muri perimetrali dei locali dell'attività) non superiore al fronte dell'esercizio stesso. Nel caso sia richiesta un'occupazione di ampiezza superiore al fronte dell'esercizio, il titolare deve autonomamente acquisire e produrre l'assenso degli altri frontisti (assenso scritto dell'esercente delle attività commerciali adiacenti; ove non vi sia un'attività commerciale dovrà essere acquisito il consenso

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-EP002
	DEHORS	Emissione: 20/03/03
		Rev. 4 – 22/12/2025
		Pagina 4 di 11

da parte del proprietario dell'immobile o del condominio; l'assenso da parte dell'esercente dell'attività commerciale, ovvero del proprietario dell'immobile o del condominio dovrà essere acquisito anche in corrispondenza di ingressi, vetrine, finestre o punti luce). Tale assenso dovrà avere validità almeno equivalente alla durata della concessione richiesta.

Nel caso più ditte richiedano una stessa area pubblica ad uso plateatico, il Comune, fatta salva la possibilità di non concederla, può concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse.

Qualora non sia possibile concludere con gli interessati l'accordo di cui sopra, il Comune può emettere comunque il provvedimento, comparando l'interesse pubblico con quello dei privati, tenuto conto dei criteri di seguito descritti, in ordine di priorità:

- vicinanza degli esercizi rispetto alla superficie richiesta;
- miglior inserimento nel contesto, che sia tale da garantire il minor impatto con l'ambiente circostante;
- precedente maggior periodo di esercizio dell'attività commerciale da parte dei richiedenti;
- ogni altro elemento che sarà ritenuto utile.

Nel caso in cui negli spazi limitrofi concessi, venga successivamente ad inserirsi un altro pubblico esercizio che presenti richiesta di occupazione, il titolare del pubblico esercizio con de hors autorizzato, che non fosse in possesso di nulla osta in corso di validità ai sensi del precedente comma 2 lettera a) deve rimuovere, l'occupazione degli spazi non antistante il suo esercizio, entro dieci giorni dalla richiesta del Comune, al fine di prevenire situazioni di conflitto, nonché per consentire ad ognuno la valorizzazione del proprio esercizio.

Qualora non sia possibile per inderogabili motivi di sicurezza e/o di pubblico interesse, l'installazione del de hors nello spazio antistante l'esercizio commerciale, potrà essere consentita l'installazione in altro spazio da individuare caso per caso e ritenuto idoneo.

In presenza di specifici vincoli di legge occorre il nulla osta preventivo degli enti interessati.

In presenza dei "siti archeologici e degli altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale", come saranno individuati in attuazione dell'art. 26 della Legge 16 dicembre 2024, n. 193 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023) – che ha sostituito i precedenti disposti (Decreto del Ministero della Cultura - Segretariato Regionale per il Piemonte, Rep. N. 361 del 28.12.2022, emesso ai sensi dell'art. 10, comma 5 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. 120/2020, del D.M. della Cultura 30 novembre 2021 n. 426 come modificato con D.M. della Cultura 21 giugno 2022 n. 252) – tutti i de hors temporanei oggetto del presente Regolamento saranno preventivamente soggette alle autorizzazioni previste dagli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da richiedere alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Alessandria, Asti e Cuneo.

b) Dimensioni planimetriche:

La conformazione planimetrica e le dimensioni dei de hors da installare sui predetti suoli, saranno di volta in volta valutate in relazione alla localizzazione ed alle caratteristiche del contesto, nonché in funzione delle esigenze indicate al comma che precede; la superficie occupata deve essere puntualmente indicata a progetto e fisicamente delimitata in sito, nei punti di massimo ingombro planimetrico, da opportuni elementi scelti tra quelli consentiti per la tipologia scelta. Fatte salve le suddette esigenze, il rapporto tra la superficie dell'attrezzatura esterna e la superficie di somministrazione interna, dovrà essere contenuto entro i seguenti limiti:

- superficie interna di somministrazione in centro storico: x 1,5
- superficie interna di somministrazione in aree esterne al centro storico: x 2
- superficie massima coperta realizzabile in centro storico: mq 100 per le tipologie 1 e 2 di cui al precedente art. 2, comma 2; mq 60 per i de hors di tipologia 3, 4 e 5.
- superficie massima coperta realizzabile in aree esterne al centro storico: mq 150 per tutte le tipologie.

La superficie massima dei de hors da installare in aree del patrimonio comunale quali a titolo esemplificativo aree verdi sportive, parchi, aree esterne di pertinenza di servizi pubblici, trova disciplina specifica nell'atto che regola il rapporto d'uso di dette aree (concessione, convenzione, comodato, contratto d'affitto).

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-EP002
	DEHORS	Emissione: 20/03/03
		Rev. 4 – 22/12/2025
		Pagina 5 di 11

c) Altezze:

L'altezza delle strutture e dei manufatti costituenti il dehors, fatto salvo il rispetto delle esigenze di cui al comma 1 che precede, non deve in alcun modo recare pregiudizio alla fruibilità ed al decoro delle facciate degli edifici e del contesto ambientale in cui gli stessi si collocano; ciò in particolare quando tali strutture sono in prossimità di edifici e manufatti di particolare pregio storico ambientale e/o documentario.

d) Viabilità veicolare e pedonale:

I dehors non devono interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali. In particolar modo dovranno essere osservati i seguenti criteri:

- I dehors non possono installarsi in tutto o in parte in area separata da attraversamento stradale rispetto all'immobile in cui si trova il pubblico esercizio, ad eccezione di strade pedonali, ciclabili, a fondo cieco, e comunque su strade in cui il traffico sia estremamente limitato ed il limite di velocità non sia superiore a 30 Km/h.
- I dehors già esistenti ed autorizzati ma che non rispettino le indicazioni di cui al periodo precedente possono essere mantenuti fino alla scadenza della concessione, previa acquisizione di una manleva in cui il concessionario si assuma ogni responsabilità nei confronti dei propri dipendenti, degli avventori e di terzi;
- Non sono concedibili dehors in contrasto con le norme del Codice della Strada, in particolare dell'art. 20, che stabilisce i limiti per l'occupazione di carreggiata e marciapiedi;
- in prossimità di intersezioni i dehors non devono essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli e comunque devono essere collocati ad una distanza non inferiore a metri 5 (cinque) dall'intersezione e comunque non deve essere occultata la segnaletica verticale;
- non è consentito installare dehors, o parti di essi, su sede stradale soggetta a divieto di sosta e divieto di fermata eccetto Z.t.l. e A.p.u.;
- l'area occupata dai dehors non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici e non possono comunque essere collocati ad una distanza inferiore a metri 3 (tre) dalle fermate;
- nell'installazione dei dehors deve essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali non inferiore a metri 1,20: farà eccezione il caso di installazione a filo marciapiede, purché venga lasciato uno spazio pedonale pari alla larghezza del marciapiede stesso, fatte salve diverse soluzioni che siano idonee a garantire il passaggio pedonale tenuto conto delle deroghe eventuali all'art. 20 del CDS;
- qualora venga occupata parte della carreggiata stradale, deve essere prevista adeguata segnalazione;
- non è consentito installare dehors di alcuna tipologia, se separati dall'ingresso dell'esercizio da strade a doppio senso di marcia adibite al transito dei veicoli;
- i dehors ubicati su sede stradale devono garantire uno spazio libero per il transito dei veicoli di almeno 3,00 m nelle strade a senso unico; deroghe a tale dimensione sono autorizzate solo all'interno delle zone pedonali, a condizione che siano installate dotazioni facilmente amovibili in caso di necessità, in modo da garantire l'accessibilità ai mezzi di soccorso;
- in qualunque caso l'occupazione deve consentire l'agevole accesso di barelle a ruote o tavolo spinale o altro presidio idoneo di trasporto dal luogo del soccorso all'ambulanza e non vi deve essere ostacolo alcuno durante l'esecuzione di detta operazione.

L'Ufficio di Polizia Locale verifica il rispetto dei criteri indicati al presente comma ed esprime preventivamente su ogni istanza il proprio parere al riguardo.

e) Condizioni igienico sanitarie:

L'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nell'ambito dei dehors deve svolgersi nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti, nonché delle eventuali e più specifiche prescrizioni che al riguardo possono essere dettate dal Servizio dell'ASL CN1 competente per territorio. L'uso del plateatico dovrà essere contemplato nel piano di autocontrollo redatto ai sensi dell'art. 5 del Reg. C.E. n. 852/2004 (HACCP) e s.m.i;

f) Barriere architettoniche:

I dehors devono essere realizzati in conformità alla vigente normativa in tema di superamento delle barriere architettoniche, sì da essere accessibili e fruibili anche da parte dei portatori di handicap. L'impegno ad

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-EP002
	DEHORS	Emissione: 20/03/03
		Rev. 4 – 22/12/2025
		Pagina 6 di 11

assolvere a tale adempimento deve essere sottoscritto dal richiedente e/o dal tecnico abilitato, incaricato di redigere la domanda.

g) Sicurezza e decoro:

Eventuali elementi di illuminazione o di diffusione acustica devono avere dimensioni e potenza contenute, non offensive della sobrietà dei luoghi e tali da non recare disturbo alla quiete pubblica. Non sono consentite luci colorate o tubi al neon.

Gli impianti di illuminazione ed acustici dovranno essere realizzati a norma e rispettare le leggi ed i regolamenti locali, le relative certificazioni di conformità dovranno essere detenute presso l'esercizio in allegato alla concessione di occupazione. Gli impianti per la diffusione sonora devono essere mantenuti all'interno dei dehors ed il volume della musica non può superare i vigenti limiti di emissione sonora previsti dal vigente Piano di zonizzazione acustica <https://comune.mondovi.cn.it/documenti/3274191/inquinamento-acustico>

Detti impianti, prima di poter essere utilizzati, devono essere stati dotati di un limitatore elettronico di segnale tarato su un livello sonoro utile a garantire il rispetto dei limiti di emissione sonora vigenti.

Le emissioni sonore sono consentite:

nel periodo dal mese di ottobre al mese di marzo dalle ore 7,00 alle ore 22,00 nei giorni feriali, nei giorni prefestivi e festivi dalle ore 7,00 alle ore 23,00.

nel periodo dal mese di aprile al mese di settembre dalle ore 7,00 alle ore 23,00 nei giorni feriali, nei giorni prefestivi e festivi dalle ore 7,00 alle ore 24,00.

Gli eventuali elementi riscaldatori dovranno essere omologati e muniti di certificazione di sicurezza anche per quanto riguarda il loro posizionamento sul suolo.

In caso di eventi pubblici e/o fiere potranno essere posizionati, nel periodo di durata dell'evento, all'interno dei dehors altri elementi necessari allo svolgimento dell'attività quali ad esempio spillatori, banchi frigo etc.. e possono essere installati impianti e/o macchinari per la cottura del cibo solo in casi espressamente autorizzati per lo specifico evento.

Art. 4 – Caratteristiche tipologiche e materiali dei dehors

1. In relazione alla classificazione tipologica operata dal precedente articolo 2, sono redatte le schede tecniche allegate, dalla lettera A) alla lettera E), contenenti le prescrizioni tipologiche di materiali ed attrezzature per l'installazione di nuovi dehors e per l'ampliamento e/o riqualificazione di quelli già esistenti.

2. Le indicazioni dettate dalle succitate schede devono essere rispettate all'interno dei centri storici anche per la collocazione di 2 tavolini e di 4 sedie, non costituenti dehors ai sensi del 3° comma dell'art 2.

3. Come già precisato nel precedente art. 2 ultimo periodo, potrà essere negata la concessione all'occupazione con dehors della tipologia 3) e 4) nelle zone soggette a ZTL e del centro storico qualora le strutture non siano perfettamente integrabili, per dimensioni, foggia e materiali, nel contesto ambientale;

4. Nelle aree esterne ai Centri storici, è consentito anche l'impiego di elementi diversi, per tipologia foggia e materiali, dalle indicazioni dettate dalle già citate Schede. In tal caso sarà necessario acquisire il parere della Commissione Edilizia o della Commissione Locale del Paesaggio comunali espresso in relazione anche ai seguenti criteri:

- i dehors devono essere improntati alla massima semplicità al fine di minimizzarne l'impatto sull'ambiente ad essi circostante;
- gli elementi che li costituiscono dovranno essere coordinati ed uniformi tra di loro, evitando l'impiego di materiali diversi per foggia, materiali e colorazione.

5. Per tutti i dehors valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- è vietata qualsiasi forma di pubblicità nell'ambito dei dehors e sugli elementi che lo compongono, fatta eccezione per l'insegna o il logo del relativo esercizio pubblico e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni regolamentari in materia di mezzi pubblicitari.

Art. 5 –Procedure per la concessione all'installazione dei dehors

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-EP002
	DEHORS	Emissione: 20/03/03
		Rev. 4 – 22/12/2025
		Pagina 7 di 11

1. Il titolare dell'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che intenda installare un nuovo dehors, procedere all'ampliamento della superficie già autorizzata del dehors già esistente e/o riqualificarlo, deve presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), per via telematica, formale istanza, redatta sull'apposito modello pubblicato all'interno del portale SUAP del Comune - sezione DEHORS - ed allegando la documentazione richiesta. Qualora detta istanza riguardi spazi pubblici o privati gravati di servitù di uso pubblico, la stessa costituirà altresì richiesta di concessione all'occupazione del suolo pubblico.

2. Ricevuta l'istanza, il SUAP ne accerta preliminarmente la completezza formale, sia della domanda che della documentazione ad essa allegata e se necessario, entro 10 giorni dalla sua presentazione, richiede all'interessato di provvedere alla relativa integrazione entro i successivi 10 giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia intervenuto riscontro, l'istanza è dallo stesso dichiarata improcedibile ed archiviata; dell'archiviazione è data comunicazione all'interessato.

3. Verificata la completezza formale della documentazione allegata o acquisita la documentazione integrativa richiesta, il SUAP comunica al richiedente l'avvio del relativo procedimento amministrativo e trasmette la documentazione necessaria agli Uffici preposti per il rilascio dei pareri di competenza e convoca la Conferenza interna dei Servizi per l'acquisizione di tali pareri. I pareri della Commissione Edilizia, della Commissione Locale Paesaggio, ove necessari, saranno acquisiti a cura dell'Ufficio Edilizia Privata nell'ambito del procedimento unico. In caso di esito favorevole condizionato alle parziali modifiche del dehors, eventualmente richieste dalla Commissione Edilizia/Commissione Locale Paesaggio e/o dalla Conferenza interna dei Servizi, il SUAP ~~che~~ invita l'interessato a produrre tali modifiche, sospendendo i termini del procedimento sino all'acquisizione delle stesse.

4 Il S.U.A.P., sulla base dei pareri acquisiti in caso di esito istruttorio positivo provvede al rilascio del provvedimento autorizzativo unico (concessione all'installazione di dehors), previo pagamento del canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche o asservite all'uso pubblico, in caso di esito istruttorio negativo, provvede, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90, a trasmettere al richiedente la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

5. Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio della concessione all'installazione di dehors è fissato in giorni 60 salvo sospensione dei termini ai sensi dell'art. 2 comma 7 della Legge 241 del 7/8/1990 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*.

6. L'installazione dei dehors su aree private ovvero non pubbliche e/o non assoggettate ad uso pubblico non risulta sottomessa alla disciplina edilizia pertanto non necessita di alcuna verifica dei parametri urbanistico edilizi previsti nelle aree normative dal P.R.G.C.; sarà accordata dal Comune esclusivamente in riferimento ai requisiti tecnico-costruttivi dettati dal presente regolamento. Il titolare dell'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che intenda installare su aree private ovvero non pubbliche e/o non assoggettate ad uso pubblico un nuovo dehors, ovvero procedere all'ampliamento della superficie dovrà inoltrare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), per via telematica, Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) modello pubblicato all'interno del portale SUAP del Comune - sezione DEHORS IN AREA PRIVATA – ed allegando la documentazione richiesta.

Ricevuta la segnalazione certificata di inizio attività, il SUAP accerta la completezza formale, sia della SCIA che della documentazione ad essa allegata e comunica al richiedente l'avvio del relativo procedimento amministrativo, richiedendo se necessaria documentazione integrativa.

Verificata la completezza formale della documentazione allegata o acquisita la documentazione integrativa richiesta, il SUAP trasmette la documentazione necessaria agli Uffici preposti per il rilascio dei pareri di competenza e convoca la Conferenza interna dei Servizi per l'acquisizione di tali pareri.

Sulla base dei pareri acquisiti in caso di esito istruttorio positivo non seguirà alcun provvedimento formale, in caso di esito negativo istruttorio, ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90, verrà adottato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività da parte del Dirigente del SUAP, salvo che, ove ciò sia possibile,

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-EP002
	DEHORS	Emissione: 20/03/03
		Rev. 4 – 22/12/2025
		Pagina 8 di 11

l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Il termine per la conclusione del procedimento per l'installazione del dehors è fissato in giorni 60.

Art. 6 – Durata della concessione

1. Il termine di validità della concessione per l'installazione delle strutture temporanee collegate ad attività di pubblico esercizio, su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, è determinata dalle tipologie di occupazione di cui al precedente art. 2 e più precisamente:

- dehors di tipologia 1: tavoli e sedie, copertura ombrelloni, soggetto a concessione per un periodo non superiore a 365 giorni;
- dehors di tipologia 2: tavoli e sedie, copertura tende a braccio, soggetto a concessione per un periodo non superiore a 365 giorni;
- dehors di tipologia 3: strutture leggere semichiusate, soggetto a concessione per un periodo non superiore a quattro anni;
- dehors di tipologia 4: strutture leggere chiuse, soggetto a concessione per un periodo non superiore a quattro anni;
- dehors di tipologia 5: struttura chiusa a box, soggetto a concessione per un periodo non superiore a giorni 120, nel periodo compreso tra Ognissanti e Pasqua.

Le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività per l'installazione delle strutture temporanee collegate ad attività di pubblico esercizio su suolo privato hanno validità identica a quella definita al precedente capoverso.

2. Ove sussistano impedimenti per ragioni di sicurezza, viabilità ed operazioni sul suolo pubblico (lavori, manutenzioni, manifestazioni, sgombero neve, ecc...), espresse dai competenti Settori comunali nell'ambito della Conferenza interna dei Servizi, la concessione potrà essere rilasciata per un periodo di tempo più breve o parzialmente diverso da quello richiesto.

3. La concessione e la SCIA sono collegate alla durata dell'attività connessa all'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande. Cessata l'attività, il titolo decade automaticamente e, salvo quanto previsto al comma successivo, la struttura temporanea dovrà essere definitivamente rimossa.

4. Nel caso di sub-ingresso nell'attività anche il dehors potrà essere volturato al subentrante, a condizione che non siano intervenute modifiche al progetto inizialmente autorizzato (arredi e dimensioni). Nella compilazione del modello relativo alla SCIA di subingresso nell'attività di somministrazione alimenti e bevande, dovrà essere anche compilata l'apposita sezione "SUBINGRESSO DEHORS".

Art. 7 - Rinnovo delle concessioni

1. Il rinnovo delle concessioni all'installazione dei dehors già rilasciate ed in procinto di scadere è ammesso esclusivamente nel caso in cui i loro titolari siano in regola con i pagamenti del canone UNICO relativo agli interi periodi di occupazione precedenti nonché di tutti i tributi comunali e dichiarino di volerli mantenere o reinstallarli nelle stesse identiche posizioni, forma e dimensioni, tipologia e caratteristiche degli arredi a suo tempo autorizzati; diversamente ogni variazione agli elementi dianzi indicati comporta l'applicazione delle procedure autorizzative di cui al precedente art. 5. E' fatto salvo quanto previsto in via transitoria dall'art. 13.

2. A tal fine, gli interessati dovranno inoltrare al SUAP, per via telematica ed almeno 30 giorni prima della data di scadenza della concessione o della data prevista per la reinstallazione del dehors, Comunicazione redatta sull'apposito modello pubblicato all'interno del portale SUAP del Comune - sezione DEHORS/COMUNICAZIONE RINNOVO.

3. Ricevuta tale comunicazione il SUAP verifica la completezza formale della stessa, della documentazione allegata e comunica all'interessato l'avvio del relativo procedimento amministrativo, provvedendo a trasmettere al competente Servizio del Dipartimento Finanziario la comunicazione ai fini della verifica, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del Regolamento di contabilità, dell'assenza di posizioni debitorie riferibili: ai

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-EP002
	DEHORS	Emissione: 20/03/03
		Rev. 4 – 22/12/2025
		Pagina 9 di 11

tributi comunali, ai canoni comunali, al corrispettivo dovuto per precedenti concessioni e/o attribuzioni di beni comunali.

A seguito di tale verifica con esito positivo, il SUAP convoca la Conferenza dei Servizi, al fine di acquisire i pareri dai competenti Uffici.

A seguito di esito positivo della Conferenza dei Servizi, il SUAP ne darà comunicazione all'Ufficio Tributi, che provvederà ad inviare al titolare dell'attività l'importo, le modalità e le tempistiche di pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico.

La ricevuta della PEC, attestante l'avvenuta presentazione della comunicazione, e la ricevuta di pagamento del canone, costituiranno titolo idoneo ad effettuare l'occupazione del suolo pubblico; pertanto la concessione a suo tempo rilasciata s'intende rinnovata, ma le stesse ricevute dovranno essere conservate ed andranno esibite in caso di richiesta da parte degli organi di vigilanza.

4. Se all'esito della verifica del Dipartimento Finanziario, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del Regolamento di contabilità, emergano posizioni debitorie, anche pregresse, riferibili: ai tributi comunali, ai canoni comunali, al corrispettivo dovuto per precedenti concessioni e/o attribuzioni di beni comunali, il SUAP comunica all'interessato di provvedere alla regolarizzazione secondo le modalità indicate dall'Ufficio Tributi entro i successivi 10 giorni dalla data della richiesta.

Qualora entro il termine indicato non vengano regolarizzate le posizioni debitorie non sarà consentito procedere al rinnovo della concessione per l'installazione del dehors.

5. Nel caso in cui all'esito dell'esame della suddetta Comunicazione da parte della Conferenza interna dei Servizi siano emerse condizioni e prescrizioni ritenute necessarie ed imprescindibili dai competenti Servizi comunali ai fini della sua rinnovazione, il SUAP invita l'interessato a provvedere a conformare il dehors alle suddette condizioni e prescrizioni, entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla comunicazione delle stesse, richiedendo all'interessato a produrre dichiarazione di accettazione e di impegno ad apportare al dehors oggetto di rinnovo, le modifiche, le sostituzioni e/o le integrazioni richieste dalla Conferenza interna dei Servizi e diffidandolo contestualmente a non procedere alla reinstallazione del dehors o, in caso di rinnovo della concessione con mantenimento della struttura già autorizzata, a provvedere alle modifiche e/o integrazioni richieste.

In caso di mancato adeguamento alle condizioni e prescrizioni comunali entro il predetto termine o qualora sussistano ragioni ostative al rinnovo della concessione il SUAP adotta un motivato provvedimento di revoca del titolo autorizzativo, intimando la rimozione del dehors.

6. I titolari di autorizzazione o SCIA per l'installazione di dehors su area privata di cui al 6° comma dell'art. 5 devono inoltrare al SUAP, per via telematica ed almeno 30 giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione della data di scadenza indicata nella SCIA o della data prevista per la reinstallazione del dehors, comunicazione di rinnovo utilizzando l'apposito modello reso noto e pubblicato all'interno del portale SUAP del Comune - sezione DEHORS/COMUNICAZIONE. Il rinnovo dei dehors è ammesso esclusivamente nel caso in cui i loro titolari siano in regola con i pagamenti di tutti i tributi comunali e dichiarino di volerli mantenere o reinstallarli nelle stesse identiche posizioni, forma e dimensioni, tipologia e caratteristiche degli arredi a suo tempo autorizzati o indicati nella segnalazione certificata di inizio attività a suo tempo prodotta; diversamente ogni variazione agli elementi dianzi indicati comporta la presentazione di una nuova SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) ai sensi dell'art. 5 comma 6. E' fatto salvo quanto previsto in via transitoria dall'art. 13.

Ricevuta la Comunicazione il SUAP verifica della completezza formale della stessa, della documentazione allegata e comunica al richiedente l'avvio del relativo procedimento amministrativo e provvederà a trasmettere al competente Servizio del Dipartimento Finanziario la comunicazione ai fini della verifica, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del Regolamento di contabilità, dell'assenza di posizioni debitorie riferibili ai tributi comunali.

A seguito di tale verifica con esito positivo, il SUAP convoca la Conferenza dei Servizi, al fine di acquisire i pareri dai competenti Uffici.

Dell'esito positivo della Conferenza dei Servizi, il SUAP ne darà comunicazione all'interessato

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-EP002
	DEHORS	Emissione: 20/03/03
		Rev. 4 – 22/12/2025
		Pagina 10 di 11

Se all'esito della verifica del Dipartimento Finanziario, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del Regolamento di contabilità, emergano posizioni debitorie, anche pregresse, riferibili ai tributi comunali il SUAP comunica all'interessato di provvedere alla regolarizzazione secondo le modalità indicate dall'Ufficio Tributi entro i successivi 10 giorni dalla data della richiesta.

Qualora entro il termine indicato non vengano regolarizzate le posizioni debitorie non sarà consentito procedere al rinnovo dell'autorizzazione oppure trattandosi di SCIA al rinnovo dell'installazione del dehors. Nel caso in cui all'esito dell'esame della suddetta Comunicazione da parte della Conferenza interna dei Servizi siano emerse condizioni e prescrizioni ritenute necessarie ed imprescindibili dai competenti Servizi comunali ai fini della sua rinnovazione, il SUAP invita l'interessato a provvedere a conformare il dehors alle suddette condizioni e prescrizioni, entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla comunicazione delle stesse, richiedendo all'interessato a produrre dichiarazione di accettazione e di impegno ad apportare al dehors oggetto di rinnovo, le modifiche, le sostituzioni e/o le integrazioni richieste dalla Conferenza interna dei Servizi e diffidandolo contestualmente a non procedere alla reinstallazione del dehors con mantenimento della struttura già segnalata, a provvedere alle modifiche e/o integrazioni richieste.

In caso di mancato adeguamento alle condizioni e prescrizioni comunali entro il predetto termine o qualora sussistano ragioni ostative al rinnovo dell'autorizzazione o al rinnovo dell'installazione del dehors (SCIA), verrà emesso motivato provvedimento di revoca del titolo autorizzativo oppure qualora l'installazione del dehors è avvenuta mediante presentazione di SCIA verrà adottato il provvedimento di non installazione/rimozione dehors.

Art. 8 – Obbligo all'esposizione dei titoli abilitativi

1. È fatto obbligo ai soggetti che in relazione alle predette procedure abbiano conseguito, in forma tacita o espressa, la facoltà di installare, modificare, ampliare, riqualificare o rinnovare il proprio dehors, di esporre, all'interno dei locali del relativo esercizio commerciale o circolo privato, in modo continuativo e visibile agli organi preposti al controllo, copia dei relativi titoli abilitativi. In caso di violazione si procederà all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 11.

Art. 9 - Manutenzione degli elementi costituenti il dehors e dell'area occupata da esso occupata

1. È fatto obbligo al titolare della concessione/SCIA di mantenere per tutto il tempo della sua validità il dehors nelle stesse identiche condizioni dimensionali, tecnico ed estetiche con cui è stato autorizzato, nonché di mantenere lo spazio dallo stesso occupato in perfetto stato di pulizia, sicurezza e decoro.

2. A tal fine, i concessionari assicurano la completa pulizia e la massima igiene degli spazi di loro proprietà/concessione, anche mediante la rimozione dei rifiuti derivanti dalla conduzione ed esercizio della rispettiva attività, ovvero derivanti da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali. Tale attività

di pulizia ed igiene deve essere condotta anche con riguardo a tutti gli spazi ed i luoghi contigui o vicini agli esercizi citati e alle eventuali aree in concessione.

3. Per assicurare la pulizia degli spazi in questione, i titolari di tutti i servizi di somministrazione alimenti e bevande e / o di consumo sul posto sono tenuti alla raccolta dei rifiuti derivanti dall'attività condotta, in conformità alle modalità ed ai regolamenti comunali vigenti in materia.

4. In caso di inutilizzo del dehors, installato su suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico, tutti i suoi elementi costitutivi dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato non visibile da spazio pubblico. Eccezionalmente, in occasione di chiusura del locale per ferie e per un periodo massimo di 15 giorni, potranno rimanere in sito gli elementi di sua delimitazione, l'eventuale pedana e le fioriere, mentre ombrelloni, tavolini, sedie e gli altri eventuali accessori dovranno essere tassativamente ritirati in luogo privato.

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-EP002
	DEHORS	Emissione: 20/03/03
		Rev. 4 – 22/12/2025
		Pagina 11 di 11

5. Durante la stagione invernale compete ai titolari delle Autorizzazioni l'obbligo di provvedere alla tempestiva rimozione della neve caduta sull'area occupata nonché di quella sull'area ad essa circostante, per una fascia di profondità pari almeno a 1,00 metro

6. Alla scadenza del periodo temporale di validità della concessione/SCIA se non rinnovata, il dehors dovrà essere integralmente rimosso ed entro i successivi 5 giorni, l'area occupata dovrà risultare completamente sgombra da qualsivoglia elemento o materiale e convenientemente pulita.

Art. 10 – Revoca e decadenza della concessione

1. La concessione all'installazione dei dehors potrà essere revocata nei casi e con le procedure stabilite all'art. 18 del Regolamento disciplinante il canone per l'occupazione di suolo pubblico (Canone Unico).

2. Costituiscono causa di decadenza della concessione, oltre alle fattispecie di cui al Regolamento Canone Unico laddove applicabili ai casi specie, anche il verificarsi della seguente situazione: quando lo stato della struttura installata risulti indecoroso o degradato ed il suo titolare non abbia ottemperato all'ordine del Comune di ricondurre il dehors alle originarie condizioni di decoro previste dalla concessione e richieste dal contesto e dalle presenti direttive;

3. L'utilizzo del dehors è consentito, di norma, entro e non oltre l'orario di apertura del pubblico esercizio, salvo diverse prescrizioni riportate in concessione.

All'orario di chiusura del pubblico esercizio gli arredi potranno rimanere collocati sull'area concessa in uso, ma non accatastati. Nel caso in cui vengano rilevati problemi di ordine pubblico o di viabilità, gli arredi dovranno essere portati all'interno dei locali o accatastati sulla stessa area, rispettando le norme di decoro e di sicurezza.

È facoltà dell'Amministrazione comunale introdurre nel provvedimento di concessione limitazioni all'utilizzo del plateatico che prevedano un orario inferiore rispetto a quello di apertura del pubblico esercizio, prevedendo anche la contestuale rimozione degli arredi, qualora dall'uso del plateatico derivi una situazione di disturbo alla quiete pubblica accertata dagli organi competenti. In tal caso, l'orario di utilizzo del plateatico sarà ridotto alle ore 23,00. Nel caso in cui venga comprovata l'impossibilità di ritirare gli arredi in appositi locali, gli stessi potranno essere accatastati all'interno dell'area concessa ed assicurati con mezzi idonei, rispettando le norme di decoro e di sicurezza.

Qualora, nonostante la riduzione dell'orario, non venga meno la situazione di disturbo,

- si procederà all'avvio del procedimento di revoca della concessione e della concessione di suolo pubblico, previo avvio del procedimento e preavviso di giorni dieci, decorsi i quali, senza che il titolare della concessione abbia provveduto a fare cessare la situazione di disturbo o degrado, si provvederà, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, alla revoca della autorizzazione.

4. La concessione può inoltre essere revocata, con le modalità del precedente comma, nei seguenti casi:

a) nel caso di tre violazioni accertate per abuso dello spazio concesso e di cui alla concessione rilasciata;

b) quando si è verificata una difformità progettuale rispetto alla concessione rilasciata.

5. Le disposizioni di cui al precedente comma, si applicano analogamente alle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività per installazioni su suolo privato, e alle occupazioni che non costituiscono dehors di cui all'art. 2 commi 3 e 4.

Art. 11 – Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, fatte salve le sanzioni amministrative ed accessorie di cui al Regolamento Canone Unico, e delle norme che regolamentano direttamente la materia (principio di specialità), comportano l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 500 euro.

2. Eventuali danni causati dall'installazione di dehors ai beni ed alle aree comunali, accertati e quantificati dal competente Dipartimento Lavori Pubblici comunale, saranno oggetto di richiesta di risarcimento da parte del Comune.

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-EP002
	DEHORS	Emissione: 20/03/03
		Rev. 4 – 22/12/2025
		Pagina 12 di 11

Art. 12 – Incentivi

1. Al fine di promuovere ed incentivare la riqualificazione urbana mediante l'applicazione dei criteri e delle indicazioni dettate dal presente Regolamento e dalle annesse Schede tecniche e tipologiche per la realizzazione/riqualificazione dei dehors, l'Amministrazione comunale potrà annualmente deliberare, previa adozione di apposito provvedimento per la fissazione dei criteri di corresponsione, l'erogazione di incentivi ai titolari delle installazioni che rispettino tali indicazioni, che siano in regola con le ulteriori disposizioni contenute nel presente Regolamento e che non abbiano commesso, negli ultimi dieci anni, violazioni, comportanti revoca o decadenza.

Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda ai regolamenti comunali vigenti ed alle altre norme di legge applicabili in materia. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti e/o provvedimenti comunali che siano con esso in contrasto o incompatibili.

2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera.

3. Le autorizzazioni in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente Regolamento perdono efficacia alla loro naturale scadenza e possono essere rinnovate ai sensi e con la procedura di cui al precedente art. 7, fatto salvo per i dehors non conformi al presente Regolamento, per i quali alla naturale scadenza potrà essere concessa, una sola proroga di massimi 12 mesi alla scadenza della quale il dehors potrà essere autorizzato solo se adeguato alle disposizioni del presente Regolamento.

ALLEGATO: 1 “Schede tecniche e tipologiche per la realizzazione/riqualificazione dei dehors”